

ISTITUTO SECOLARE
delle
VOLONTARIE DI DON BOSCO

C O S T I T U Z I O N I

Via Maria Ausiliatrice 32
TORINO

PRO MANUSCRIPTO

TECNOGRAPH - Via Cibrario 39 - TORINO

Capitolo I°
NATURA E SCOPO DELL'ISTITUTO

Art. 1 - L'Istituto Secolare delle Volontarie di Don Bosco accoglie signorine che, vivendo nel secolo, intendono obbligarsi alla pratica dei Consigli Evangelici, per dedicarsi pienamente alla perfezione cristiana e all'apostolato, nello spirito di S. Giovanni Bosco.

Art. 2 - L'Istituto ha per suo Titolare S. Giovanni Bosco e per suoi speciali Patroni: Maria SS. ma Immacolata Ausiliatrice dei Cristiani, S. Giuseppe suo castissimo Sposo, S. Francesco di Sales, S. Maria Domenica Mazzarello.

Art. 3 - Il primo apostolato della Volontaria di Don Bosco è la testimonianza cristiana della sua vita nell'ambiente familiare, sociale e professionale.

Art. 4 - Le Volontarie di Don Bosco esercitano il loro apostolato al servizio della Chiesa, nello spirito di San Giovanni Bosco.

Si dedicano, quindi in particolare, alle seguenti attività apostoliche:

- a) l'istruzione religiosa in tutte le sue forme;
- b) la diffusione della buona stampa;
- c) la ricerca e la cura delle vocazioni ecclesiasti-

che e religiose;

d) l'assistenza alla gioventù, secondo il metodo educativo di S. Giovanni Bosco, specie negli Oratori, e a quella più bisognosa di aiuto.

Art. 5 - Inoltre, come membri attivi della Chiesa, le volontarie di Don Bosco, d'intesa con i Superiori, si prestano generosamente ad altre opere di apostolato richieste dai luoghi e dai tempi, specialmente in aiuto alla Sacra Gerarchia.

Capitolo II° FORMA DELL'ISTITUTO

Art. 6 - L'Istituto Secolare delle Volontarie di Don Bosco comprende elementi di ogni categoria sociale, stretti solamente dal vincolo della carità fraterna e dei Voti, che li unisce e li fonde in un esemplare spirito di famiglia, allo scopo di amare e servire Iddio e zelare la salvezza del prossimo.

Ad incoraggiare e promuovere un tale spirito di famiglia, le Volontarie tra loro si considerano Sorelle; e le Dirigenti di ogni grado, Sorelle Maggiori.

Art. 7 - Le Volontarie di Don Bosco fanno della carità fraterna come la divisa e il programma della loro vita associata, secondo l'insegnamento dell'Apostolo S. Paolo:

"La carità è paziente, è benigna, non porta invidia; la carità non si vanta, non si gonfia di orgoglio, nulla fa di sconveniente; la carità non cerca il suo interesse, non si irrita, non serba rancore per il male; la carità non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità; la carità tollera tutto, crede tutto, spera tutto, tutto sopporta" (I Cor. 13, 4-7).

Art. 8 - Per raggiungere più facilmente e più sicuramente le finalità della sua vocazione, la Volontaria di Don Bosco consacra totalmente a Dio la sua vita con i

voti di povertà, castità, obbedienza e con la Promessa di apostolato, secondo le presenti Costituzioni, la cui fedele osservanza fa parte integrante della sua consacrazione nell'Istituto.

Art. 9 - I voti di povertà, castità e obbedienza nello Istituto delle Volontarie di Don Bosco sono privati, di foro esterno, riconosciuti dalla Chiesa.

Essi obbligano in coscienza sotto peccato, grave o lieve secondo i principi della Morale e secondo il diritto interno che regola la vita dell'Istituto.

La loro volontaria infrazione costituisce pure mancanza contro la virtù della Religione.

Art. 10 - I vincoli che assume la Sodale in forza dei voti e della Promessa di apostolato sono sociali, cioè la incorporano all'Istituto con un vincolo stabile, mutuo e pieno, e la costituiscono Volontaria di Don Bosco.

Art. 11 - L'Istituto delle Volontarie di Don Bosco non esclude che qualcuna delle sue Sodalità possa essere chiamata dal Signore ad una forma di vita religiosa canonica.

Esso, tuttavia, offre in sé un ideale altissimo di santità, che la Chiesa riconosce come stato di perfezione; possiede un suo campo e un suo metodo specifico di apostolato; costituisce una vocazione ufficiale, autentica.

completa, autonoma.

Art. 12 - La dispensa dai Voti e dalla Promessa di apostolato è regolata dalle presenti Costituzioni.

La dispensa dai Voti e dalla Promessa è però implicita nell'atto di legittima dimissione, a norme delle Costituzioni.

Art. 13 - Le Volontarie di Don Bosco non sono tenute alla vita comune, e vivono ordinariamente in seno alle loro famiglie o da sole.

In casi eccezionali, possono trovarsi a convivere, temporaneamente o in perpetuo, per compiti a cui fossero chiamate dalla fiducia dei legittimi Superiori.

Art. 14 - L'Istituto può invitare a collaborare più direttamente alle sue attività o a qualche sua Opera quelle Volontarie che i Superiori giudichino particolarmente idonee a tali compiti, e che possano rendersi libere da impegni familiari e professionali.

In tal caso l'Istituto si impegna ad assicurare loro, oltre il mantenimento, anche il trattamento di quiescenza.

In apposito Regolamento interno disciplina la loro convivenza.

Capitolo III°
VOTI E PROMESSA DI APOSTOLATO

Titolo 1° - Voto e Virtù di Povertà.

Art. 15 - Con il voto di povertà, la Volontaria di Don Bosco, pur conservando la proprietà dei suoi beni, la capacità di acquistarne altri con titolo legittimo e il diritto di amministrarli, rinuncia tuttavia a disporre liberamente di tali beni e si obbliga a farne uso definito e limitato a norma delle Costituzioni, secondo le disposizioni che seguono.

Art. 16 - Pur conservando la proprietà e l'amministrazione dei propri beni. la Volontaria di Don Bosco si impegna per voto:

- a) a sottomettere ai suoi Superiori l'uso che desidera fare dei beni personali;
- b) a chiedere il consenso alla Presidente, e in caso di urgenza alla Dirigente Regionale o alla Dirigente di Gruppo per compiere atti di amministrazione straordinaria come alienazioni, ipoteche, obbligazioni, e simili;
- c) a uniformarsi alle norme che vengono determinate per ciascuna dai Superiori quanto alla gestione ordinaria;
- d) a presentare, per iscritto, ogni anno ai Superiori, nel tempo fissato, il proprio bilancio personale;

e) a non mutare, senza il permesso della Presidente o della Dirigente Regionale, il proprio testamento, da farsi preferibilmente, in piena libertà, prima della consacrazione perpetua.

Art. 17 - La Volontaria di Don Bosco non potrà rinunciare, mediante atto tra vivi, al dominio dei propri beni a titolo gratuito.

Art. 18 - I beni che eventualmente venissero dati alla Volontaria di Don Bosco in vista dell'Istituto o per opere di apostolato, devono essere consegnati con sollecitudine ai Superiori, i quali hanno l'incarico di far eseguire le indicazioni dei donatori.

Art. 19 - La Volontaria di Don Bosco provvede da sè al proprio sostentamento e al suo avvenire.

L'Istituto, quindi, non contrae, per sè, alcun obbligo a tale riguardo; come, d'altra parte, non può affidare alla Volontaria incombenze che la distolgano dai doveri familiari e professionali, salvo quanto è previsto all'articolo 14.

I Superiori tuttavia vigileranno perchè ogni Volontaria pensi ad assicurare il suo avvenire mediante quelle forme di risparmio e di previdenza che sembreranno opportune.

In caso, poi, di grave necessità per qualcuna, le

Sorelle del Gruppo non mancheranno di dimostrarle concretamente la loro solidarietà; e ove occorra, interverrà l'Istituto con spirito di carità fraterna, a mezzo del consiglio Centrale, con un fondo appositamente costituito.

Art. 20 - La Volontaria di Don Bosco si obbliga a destinare ad opere di carità e di apostolato, d'intesa con i Superiori e salvo il disposto dell'art. 19, quanto ecceda il fabbisogno personale, gli impegni familiari e i doveri sociali verso il suo Istituto.

Art. 21 - Per acquistare ed accrescere lo spirito della povertà evangelica, la Volontaria di Don Bosco cercherà di esercitarsi:

a) nell'amore disinteressato al lavoro e alla fatica, considerati strumenti altamente meritori di penitenza;

b) nello spirito di saggia economia, intesa come retta amministrazione sociale dei beni terreni, di cui essa è solo depositaria, in ordine alla conquista dei beni celesti;

c) nell'interiore libertà dalle ricchezze, dalle comodità, dagli onori; e nella rinunzia al superfluo nel vitto, nel vestito, nell'abbigliamento, in vista della piena dedizione agli interessi del Regno di Dio;

d) nell'imitazione generosa di Gesù, Sposo Divino, il quale è nato, vissuto e morto nella più completa ed esemplare povertà

Titoli 2° - Voto e Virtù di Castità.

Art. 22 - Con il voto di castità perfetta, la Volontaria di Don Bosco rinuncia al matrimonio, e in più si obbliga con il nuovo vincolo del voto ad astenersi da tutto ciò che è contrario alla castità in pensieri, affetti, parole ed opere.

Art. 23 - La Volontaria di Don Bosco, chiamata a vivere la sua consacrazione in mezzo al mondo, nello spirito di S. Giovanni Bosco, si farà un dovere di onorare la sua vocazione con una condotta esterna che sia irreprensibile sempre ed ovunque, e sia nello stesso tempo di amabile esempio, affinché ne derivi gloria a Dio, bene alla Chiesa, decoro ed efficacia al suo stesso apostolato.

Si sforzerà quindi di essere sempre e in ogni circostanza modello di sano equilibrio:

a) modesta, ma non priva di decorosa proprietà nella persona, conforme alla sua condizione sociale;

b) riservata, ma semplice e disinvolta nei suoi rapporti con gli altri;

c) di piacevole compagnia, ma aliena da ogni petegolezzo e desiderosa di raccoglimento;

d) velata nella sua consacrazione a Dio, ma manifesta nel profumo della sua vita illibata;

e) creatura, insomma, in cui risplenda ed operi una grazia particolare, divina ed umana, che le apra ogni

cuore, ogni casa, ogni ambiente sociale, per portarvi
nostro Signore Gesù Cristo

Art. 24 - Per osservare fedelmente il voto di castità e per non trascurare nulla di ciò che può contribuire allo acquisto e al perfezionamento di detta virtù, la Volontaria, docile agli esempi e agli insegnamenti di S. Giovanni Bosco, si darà massima cura di praticare quanto segue:

a) si accosterà santamente e con frequenza, secondo il consiglio del Confessore, ai Sacramenti della Confessione e della Comunione;

b) farà frequenti visite a Gesù Sacramentato;

c) domanderà ogni giorno tale virtù al Signore, per intercessione di Maria SS. ma Immacolata Ausiliatrice;

d) fuggirà l'ozio e si terrà lontana da letture, conversazioni, divertimenti, persone e luoghi che possano mettere in pericolo questa virtù;

e) frenerà e modererà tutti i suoi sensi, interni e d esterni;

f) nelle tentazioni, infine, e nei pericoli, si sforzerà di rendere più vivo ed operante il pensiero della presenza di Dio; ricorrerà con fiducia ai Santi Protettori del suo Istituto; intensificherà l'uso delle giaculatorie.

Art. 25 - La Volontaria di Don Bosco veste con proprietà e modestia, secondo la sua condizione sociale.

Eviterà, quindi, nel suo abbigliamento tutto ciò che sa di mondanità e che disdice ad anima consacrata.

Titolo 3° - Voto e Virtù di Obbedienza.

Art. 26 - Per il voto di obbedienza la Volontaria di Don Bosco è tenuta ad obbedire ai comandi dei legittimi Superiori dell'Istituto in tutte quelle cose che le vengono richieste con esplicita dichiarazione di obbligarla in forza di voto, nell'ambito della lettera e dello spirito delle presenti Costituzioni.

Rimane tuttavia escluso, sia dal voto che dalla virtù dell'obbedienza, tutto ciò che riguarda la vita familiare e professionale della Volontaria, nonché l'esercizio di speciali attività apostoliche, sia pure iniziate di intesa con i Superiori

Art. 27 - Oltre la S. Sede e il Rettor Maggiore dei Salesiani, possono comandare la Volontaria di Don Bosco in forza del voto di obbedienza soltanto la Presidente dell'Istituto e la Dirigente Regionale, entro i limiti di loro competenza.

La Dirigente di Gruppo, per i casi che reputa proporzionatamente gravi, ricorrerà alla Dirigente Regionale.

Di tale potere, tuttavia, i Superiori faranno uso con la massima cautela e prudenza, e solo quando lo esige

qualche ragione assai grave.

Art. 28 - L'osservanza fedele delle Costituzioni, l'adempimento esatto dei propri doveri, e le disposizioni dei Superiori non esplicitamente formulate come materia di voto, restano compresi nell'ambito della virtù dell'obbedienza e servono a rendere totale ed efficace il sacrificio della propria volontà.

In questo spirito di obbedienza rientra pure quella doverosa e riverente docilità e sottomissione alla Sacra Gerarchia, che la Volontaria, alla scuola di S. Giovanni Bosco, cercherà di coltivare intensamente e di irradiare.

Al medesimo spirito si ricollegano, infine, l'amore e l'obbedienza filiali verso i propri genitori, nonchè il rispetto dovuto ad ogni legittima Autorità.

Art. 29 - Nessuna Volontaria obbedisca resistendo, con parole o con atti o interiormente, per non perdere il merito dell'obbedienza; memore che quanto più una cosa è ripugnante a chi la fa, tanto maggior merito avrà dinanzi a Dio eseguendola.

Nello spirito di Don Bosco, anzi, la Volontaria saprà obbedire senza riserva alcuna, prontamente, con animo ilare e con umiltà, persuasa che nella legittima volontà dei Superiori le è manifestata la stessa volontà di Dio.

Nel caso, però, di serio dubbio sulla opportunità di accettare o meno qualche incombenza, non è vietato alla Volontaria di esprimere con umiltà e rispetto i motivi della propria incertezza, disposta tuttavia a rimettersi a chi davanti a Dio ha la responsabilità di decidere.

Art. 30 - Una volta al mese, e in genere tutte le volte che ne sentisse il bisogno, la Volontaria di Don Bosco renderà conto della sua vita esteriore alla Superiore.

Tale colloquio, che non verterà mai su cose di coscienza, ma solo sulla fedeltà alle Costituzioni, si aggirerà sui seguenti punti:

- a) condizioni di salute;
- b) studio o lavoro;
- c) pratiche di pietà;
- d) osservanza delle costituzioni;
- e) difficoltà familiari, professionali, apostoliche;
- f) osservazioni varie per il bene dell'Istituto.

Titolo 4° - Promessa di Apostolato.

Art. 31 - Mediante la Promessa di Apostolato, la Volontaria di Don Bosco si impegna, nello spirito del suo Istituto e nella fedeltà alle direttive della S. Sede, a esercitare fedelmente e con generosità il suo aposto-

lato non solo nel mondo, ma anche con i mezzi del mondo, valendosi perciò della professione, delle attività, delle forme, dei luoghi e delle circostanze che rispondono alla sua condizione di secolare.

Art. 32 - Con la sua consacrazione e finchè la Volontaria di Don Bosco rimane legale al suo Istituto, restano sospesi i suoi impegni apostolici precedentemente assunti con altri organismi ecclesiastici e religiosi.

I superiori, tuttavia, potranno riconfermarle quelli che giudicheranno compatibili con la sua appartenenza all'Istituto.

Inoltre, finchè rimane nell'Istituto, la Volontaria non potrà assumere nuovi impegni con altri organismi senza la previa autorizzazione dei suoi Superiori.

Art. 33 - Ferme restando le disposizioni dell'articolo precedente, la Volontaria di Don Bosco si terrà disposta, secondo le sue possibilità, a prestarsi generosamente a qualsiasi forma di apostolato cattolico in aiuto alla Sacra Gerarchia.

Art. 34 - La Volontaria di Don Bosco si impegna ad acquistare la massima competenza nella sua professione e di adempierne i doveri coscenziosamente e con profondo spirito soprannaturale.

A tale scopo essa, entro i limiti della propria cul-

tura e delle sue possibilità, cercherà di mantenersi cristianamente aperta e sensibile ai più vitali problemi del suo tempo, siano essi intellettuali, morali, spirituali, pedagogici, sociali.

Per questo saprà utilizzare il suo tempo libero con intelligenza, con ordine e con perseveranza, coltivando lo studio, frequentando corsi speciali, e usando ogni altro mezzo opportuno ad arricchire le sue possibilità di apostolato nel secolo.

Art. 35 - La Volontaria di Don Bosco, infine, trova nella sua stessa consacrazione un impulso efficace per adempiere con vivo senso apostolico ogni suo dovere sociale, e per rendersi cittadina illuminata, attiva e retta, ispirandosi sempre agli insegnamenti della Chiesa e in piena docilità alle sue direttive.

Capitolo IV°
PRATICHE E SPIRITO DI PIETÀ'

Art. 36 - L'Istituto, data la vita attiva a cui tende, non prescrive ai suoi membri molte pratiche di pietà particolari

La Volontaria di Don Bosco si impegna pertanto ancor più nello sforzo costante di tendere alla sua santificazione, soprattutto:

- a) con l'esercizio abituale dell'unione con Dio durante le sue occupazioni;
- b) con l'adempimento perfetto dei comuni doveri religiosi del buon cristiano;
- c) con l'esatta osservanza delle Costituzioni.

Art. 37 - Oltre alle comuni pratiche del buon cristiano, la Volontaria di Don Bosco metterà ogni impegno nell'osservare la seguente Regola di vita spirituale:

I. Ogni giorno :

1. S. Messa e S. Comunione nei limiti del possibile e secondo il consiglio del Confessore.
2. Meditazione per circa mezz'ora.
3. Lettura spirituale per circa un quarto d'ora.
4. Visita al SS. mo Sacramento.
5. Recita della terza parte del S. Rosario.
6. Esame di coscienza.

II. Ogni settimana.

1. La Confessione sacramentale.
2. Qualche opera particolare di pietà o di mortificazione:
 - a) al venerdì, in onore della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo;
 - b) al sabato, in onore di Maria SS. ma per le vocazioni ecclesiastiche e religiose.

III. Ogni mese:

1. Giornata di ritiro con l'Esercizio della Buona Morte.
2. Una mezz'ora di adorazione il primo giovedì del mese o in giorno più adatto, per la santificazione di tutte le anime consacrate.

IV. Ogni anno.

1. Corso di Esercizi spirituali riservati alle Volontarie di Don Bosco;
2. Corso di cultura religiosa.

Art. 38 - La Volontaria di Don Bosco pone a fondamento e sorgente della sua vita interiore l'ineffabile mistero della inabitazione della SS. Trinità nella sua anima, mistero che essa dovrà piamente vivere con il più profondo rispetto ed il più tenero amore.

Orienta, inoltre, la sua pietà personale, anzitutto, verso l'adorabile Persona del Divin Redentore, con la triplice devozione alla SS. Eucaristia, al S. Cuore e al Preziosissimo Sangue; e in secondo luogo, verso la SS. Vergine, Immacolata e Ausiliatrice.

Forma pure la sua anima allo spirito liturgico, le cui inesauribili ricchezze essa saprà attingere direttamente alle genuine fonti del Messale e, potendolo, anche del Divino Ufficio.

Altre devozioni personali, infine, la Volontaria è libera di scegliere tra quelle che la sua pietà potrà suggerirle, specie verso i Santi Protettori del suo Istituto, evitando però ogni esagerazione.

Art. 39 - Alla morte di una Volontaria di Don Bosco o di una Probanda, il Gruppo a cui essa apparteneva farà celebrare tre SS. Messe in suo suffragio, mentre le Sorelle si accosteranno alla S. Comunione e reciteranno la terza parte del Rosario.

La Dirigente di Gruppo, o chi per essa, si darà premura di darle comunicazione alla Presidente e alla Dirigente Regionale.

Art. 40 - Alla morte del Sommo Pontefice, del Rettor Maggiore dei Salesiani, della Presidente, di un membro o della Segretaria del Consiglio Centrale, di una Dirigente Regionale o di una Dirigente di Gruppo, si

farà celebrare una S. Messa di suffragio, rispettivamente:

a) per il Sommo Pontefice, per il Rettor Maggiore e per la Presidente, a cura di ogni Gruppo dell'Istituto;

b) per un membro o la Segretaria del Consiglio Centrale, a cura di ogni Consiglio Regionale;

c) per la Dirigentè Regionale, a cura di ogni Gruppo della Regione;

d) per la Dirigente di Gruppo, a cura del Gruppo a cui essa apparteneva, nel giorno di trigesima, fermo restando il prescritto dell'articolo 39.

Una S. Messa di suffragio sarà pure fatta celebrare dal Consiglio Centrale alla morte del Cardinale Protettore della Famiglia Salesiana; e a cura di ogni Gruppo esistente in Diocesi, alla morte del Vescovo Diocesano.

Art. 41 - Alla morte del padre o della madre di una Volontaria o di una Probanda, il Gruppo a cui questa appartiene farà celebrare una S. Messa di suffragio, mentre le Sorelle faranno la S. Comunione e reciteranno la terza parte del S. Rosario.

Art. 42 - In ogni corso di Esercizi Spirituali delle Volontarie di Don Bosco, si faccia celebrare una S. Messa in suffragio di tutte le Sorelle defunte.

Parimenti ogni anno, dopo la festa di Maria SS. Ausiliatrice, ciascun Gruppo farà celebrare una S. Messa in

suffragio di tutte le sue Sodali e loro parenti defunti.

Art. 43 - Le Volontarie di Don Bosco defunte, infine, partecipano ai frutti delle SS. Messe che ogni anno, il giorno dopo la festa di S. Francesco di Sales (30 gennaio), tutti i Salesiani e i loro Cooperatori Sacerdoti celebrano in suffragio dei Confratelli (Salesiani e Cooperatori) defunti.

Marta

+
ant. 46

h 9

Capitolo V°
SPIRITO DELL'ISTITUTO

Art. 44 - Le Volontarie di Don Bosco vengono di preferenza scelte tra le Cooperatrici Salesiane, perchè siano in grado di assimilare più agevolmente e più profondamente lo spirito di S. Giovanni Bosco e di prediligerne le attività apostoliche.

Art. 45 - Alla luce e nel clima di questo spirito, la Volontaria di Don Bosco si sforzerà di acquistare:

Gen. a) una dedizione totale e costante alla salvezza delle anime, specie giovanili, secondo il suo motto:

"Da mihi animas, caetera tolle";

Feb. b) un'operosità instancabile, santificata dalla preghiera e dall'abituale unione con Dio, che deve essere la caratteristica di ogni anima salesianamente apostolica,

Marzo c) un carattere costantemente uguale, e santamente allegro. indispensabile per chi lavora tra la gioventù;

Aprile d) una carità verso il prossimo sempre mite ed umile, dolce e paziente, ad imitazione del Divino Maestro;

Maggio e) un amore al sacrificio e alla sofferenza, tanto più fecondo e santificante, quanto più dissimulato e tenuto gelosamente nascosto.

Mario (Giovanni XXIII)

Art. 46 - In forza, poi, della sua vocazione, la Volontaria di Don Bosco è cosciente di essere chiamata sempre a contrapporre, in ogni ambiente che deve frequentare e in un grado eminente:

h7
V'igno a) all'odio, l'amore ardente per Iddio e per il prossimo,

lyb b) alla mentalità pagana, l'ideale della santità cristiana;

Orso c) alle brutture del vizio, la castità perfetta amata e vissuta;

Solke d) alla idolatria dei beni terreni, il perfetto distacco interiore;

ottob e) al culto sfrenato della libertà, l'obbedienza volontariamente abbracciata;

h9
V'no f) alla smania dei piaceri e dei divertimenti mondani, l'amore al raccoglimento e alla rinunzia evangelica;

Rimbe g) ad una vita comoda e chiusa nel proprio egoismo, la dedizione generosa alla causa di Dio e delle anime, a servizio totale della Chiesa, nel vasto campo della cooperazione salesiana.

1
TV
Art. 47 - La compostezza della persona, la pronunzia chiara devota e distinta delle parole nella preghiera in comune, la modestia nel parlare, nel guardare e nel camminare, in casa e fuori, siano tali nella Volontaria di Don Bosco, che la distinguano.

Art. 48 - La Volontaria di Don Bosco sia pronta a sopportare, quando occorra, il caldo e il freddo, la fame e la sete, le fatiche e il disprezzo, ogni volta che queste cose servano alla maggior gloria di Dio, allo spirituale profitto del prossimo e alla santificazione della anima propria.

Art. 49 - La Volontaria di Don Bosco sappia alimentare la sua vita interiore mediante il continuo approfondimento delle verità religiose, fatte oggetto non solo di studio, sia pure diligente, ma soprattutto di una pietà illuminata, calda di amore e ricca di intima spirituale unzione.

Maria

Capitolo VI°
GOVERNO DELL'ISTITUTO

Titolo 1° - Organi di governo.

Art. 50 - Le Volontarie di Don Bosco hanno per Superiore Supremo il Sommo Pontefice, al quale saranno in ogni luogo, in ogni tempo e in ogni sua disposizione, umilmente e devotamente sottomesse anche in forza del voto di obbedienza.

Art. 51 - Salvi i diritti degli Ordinari dei luoghi, il Rettor Maggiore della Congregazione Salesiana ha sull'intero Istituto, sulle Regioni, sui Gruppi e sulle singole Volontarie, la effettiva giurisdizione e il potere dominativo, che esercita personalmente o per mezzo del suo Delegato, a norma delle presenti Costituzioni. Egli pertanto:

- a) è il rappresentante dell'Istituto presso la S. Sede alla quale riferisce con relazioni periodiche;
- b) assicura e promuove l'assistenza religiosa all'Istituto nelle singole Regioni e Gruppi, affidandola in via ordinaria e di preferenza a Sacerdoti Salesiani;
- c) potrà fare, per sè o per mezzo di suoi Delegati, la visita apostolica all'Istituto tutte le volte che lo crederà necessario;
- d) esercita i controlli economici;

e) erige e sopprime le Regioni e i Gruppi, dietro richiesta del Consiglio Centrale, salvo il disposto degli articoli 69 e 81;

f) conferma le nomine e ratifica le deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Centrale;

g) concede le dispense e procede alle dimissioni a norma delle Costituzioni.

Art. 52 - Gli Ispettori della Congregazione Salesiana , in nome e per delega del Rettor Maggiore, prestano la loro assistenza all'Istituto delle Volontarie di Don Bosco nell'ambito delle loro Ispettorie, sempre in conformità alle Costituzioni e alle norme emanate dal Rettor Maggiore.

Il loro intervento nella vita dell'Istituto si limiterà in via ordinaria - salva speciale delega del Rettor Maggiore - a consigliare, orientare, appoggiare, facilitare le prestazioni spirituali, lasciando alle Dirigenti con i loro Consigli la direzione dell'Istituto, a norma delle Costituzioni.

Art. 53 - L'Istituto delle Volontarie di Don Bosco è diviso in Regioni, e queste in Gruppi; ed è retto in forma gerarchica, con un regime distribuito nei tre gradi: Centrale, Regionale, Locale, con i rispettivi Consigli.

Titolo 2° - Governo Generale dell'Istituto.

Art. 54 - Il governo generale dell'Istituto viene esercitato, in via ordinaria, dalla Presidente con il suo Consiglio; e in via straordinaria, dall'Assemblea Generale.

Art. 55 - L'Assemblea Generale si riunisce d'ordinario ogni sei anni, e in via straordinaria tutte le volte che il Consiglio Centrale, con voto deliberativo, lo riterrà opportuno.

Tale deliberazione dovrà avere l'approvazione del Rettor Maggiore, anche quanto al tempo e al luogo in cui l'Assemblea debba tenersi.

Art. 66 - L'Assemblea Generale è sempre presieduta dal Rettor Maggiore o dal suo Delegato, salvo il diritto dell'Ordinario del luogo quanto alla elezione della Presidente.

Art. 57 - Intervengono all'Assemblea Generale con voto deliberativo:

- a) la Presidente;
- b) il Consiglio Centrale e la sua Segretaria;
- c) le Dirigenti Regionali;
- d) una rappresentante per ogni Regione, eletta a norma delle Costituzioni.

La Presidente, d'accordo col suo Consiglio, può invitare all'Assemblea Generale persone competenti, sia

per sedute singole come per tutta la durata della medesima, ma solo con voto consultivo.

Art. 58 - All'Assemblea Generale spettano i seguenti compiti:

a) esaminare ed approvare i criteri per la scelta delle vocazioni e per la formazione dei soggetti, nonché controllare le attività formative dell'Istituto;

b) discutere e proporre alla S. Sede eventuali adattamenti e modifiche alle presenti Costituzioni;

c) determinare le linee generali della vita apostolica dell'Istituto;

d) eleggere ogni sei anni la Presidente e i membri del Consiglio Centrale a norma del Diritto (cfr. can. 174);

e) controllare e approvare la gestione del Consiglio Centrale e fissare i criteri fondamentali per i contributi alla Cassa centrale, regionale e locale;

f) esaminare e deliberare su altre eventuali questioni che interessino la vita dell'Istituto.

Art. 59 - Il governo ordinario dell'Istituto è affidato ad una Presidente con il suo Consiglio, che si chiama Consiglio Centrale, e consta di una Vice-Presidente, di una Delegata delle Aspiranti e delle Probande, di una Cassiera e di tre Consiglieri.

Art. 60 - La Presidente viene eletta dall'Assemblea Generale a norma del Diritto, e deve essere confermata dal Rettor Maggiore a nome della S. Sede.

Dura in carica sei anni e può essere riconfermata mediante postulazione alla S. Sede.

Qualora venisse a mancare o si dimettesse spontaneamente, oppure - a giudizio del Consiglio Centrale - non fosse più in grado di esercitare il potere e dovesse essere rimossa, il Consiglio Centrale ne avvertirà il Rettor Maggiore, per la cui autorità si provvederà al governo interinale dell'Istituto.

Art. 61 - La Presidente ha autorità sull'intero Istituto - in tutte le sue Regioni e Gruppi - e su tutti i suoi membri, in conformità a questi Statuti.

Vigilerà con grande cura per l'osservanza delle Costituzioni, la scelta e la formazione delle Sodali, il buono spirito dell'Istituto e l'efficacia delle sue attività apostoliche, il suo sviluppo.

Riferirà periodicamente al Rettor Maggiore o al suo Delegato, e una volta all'anno lo informerà minutamente sul funzionamento, lo sviluppo e la situazione generale dell'Istituto.

A suo giudizio, potrà visitare o far visitare le Regioni e i Gruppi, nel qual caso tutte le spese inerenti saranno a carico dei Gruppi visitati.

Art. 62 - I membri del Consiglio Centrale vengono eletti dall'assemblea Generale secondo il Diritto, con schede distinte per la Vice-Presidente, per la Delegata delle Aspiranti e delle Probande, e per la Cassiera; con un'unica scheda per le tre Consigliere.

Durano in carica sei anni, e possono essere rielette; la loro elezione deve sempre avere la conferma del Rettor Maggiore.

I loro incarichi vengono assegnati dalla Presidente a sua scelta e secondo le necessità, salvo il disposto degli articoli che seguono.

Se poi qualcuna di esse, per morte o per altra causa, cessasse dal suo ufficio o ne fosse impedita, La Presidente, udito il parere del Rettor Maggiore, ne affiderà l'incarico a una Volontaria che nel Signore giudicherà più adatta; ma solo fino al termine del sessennio in corso.

Art. 63 - E' compito comune a tutti i membri del Consiglio Centrale:

a) aiutare la Presidente con il loro consiglio ogni qual volta lo esigano le Costituzioni, ovvero essa stessa lo richieda;

b) prestare tutto il loro appoggio alle decisioni che vengono prese, anche se contrarie al personale punto di vista;

c) eseguire gli incarichi a ciascuna affidati per il

buon andamento dell'Istituto;

d) mantenere con fedeltà il segreto su quanto viene trattato in Consiglio o in altra sede.

Art. 64 - La Vice-Presidente fa le veci della Presidente assente o impedita in tutte quelle cose che riguardano il governo ordinario dell'Istituto.

Ne fa inoltre le veci nelle cose di cui abbia ricevuto speciale incarico dalla Presidente

Nei casi per i quali non si richiede la riunione del Consiglio, la Presidente la può consultare abitualmente.

Art. 65 - Spetta alla Delegata Centrale delle Aspiranti e delle Probande:

a) vigilare perchè sia ben curata la formazione morale, spirituale e religiosa delle Aspiranti e delle Probande, secondo lo spirito dell'Istituto;

b) orientare, istruire, animare le Delegate locali delle Aspiranti e delle Probande a compiere fedelmente e con efficacia soprannaturale il loro delicato ufficio;

c) studiare e proporre alla Presidente tutto ciò che ritenga utile alla sempre migliore formazione dei nuovi membri dell'Istituto.

Art. 66 - E' ufficio della Cassiera Centrale, sotto la vigilanza della Presidente con il suo consiglio, di amministrare quei beni che non sono di una determinata Re-

gione o Gruppo, ma di tutto l'Istituto, a norma del diritto comune e delle presenti Costituzioni (art. 129-135).

Di tale amministrazione essa renderà conto almeno ogni sei mesi alla Presidente e al suo Consiglio; e non dovrà intervenire alle sedute in cui tale resoconto sarà preso in esame.

E' pure suo compito curare l'uniformità dell'amministrazione in tutte le Regioni e i Gruppi dell'Istituto, per mezzo dei relativi controlli.

Art. 67 - Spetta alla Presidente, udito il suo Consiglio, nominare la Segretaria Centrale, la quale partecipa alle sedute del Consiglio senza diritto di voto, ne redige i verbali e cura tutto ciò che riguarda l'Archivio, lo Schedario, la Cronaca dell'Istituto, la corrispondenza d'ufficio.

Sarà suo dovere procedere in tutto con assoluta sottomissione e fedeltà alla Presidente, e mantenere il segreto su quanto si riferisce al suo ufficio.

Rimane in carica ad nutum della Presidente.

Art. 68 - E' compito della Presidente con il voto del suo Consiglio:

a) esaminare e deliberare su tutte le iniziative di carattere generale interessanti la vita dell'Istituto;

b) dare le direttive generali per la formazione morale e religiosa delle Volontarie secondo lo spirito del-

l'Istituto.

c) deliberare e proporre al Rettor Maggiore la convocazione straordinaria dell'Assemblea Generale;

d) costituire e sopprimere le Vice-Regioni o Zone e nominarne le Incaricate, a norma dell'art. 71;

e) nominare le Dirigenti Regionali con i loro Consigli e le Dirigenti di Gruppo;

f) ammettere le Volontarie alla consacrazione perpetua su voto dei rispettivi Consigli Regionali e Locali;

g) fare le accettazioni e le ammissioni nell'Istituto per i Gruppi che dipendono direttamente dal Consiglio Centrale, previo il parere del Consiglio Locale;

h) procedere alle dimissioni delle Volontarie dallo Istituto, a norma delle Costituzioni.

In tutti questi casi è richiesto il parere del Consiglio, espresso con voto deliberativo.

Titolo 3° - Governo delle Regioni.

Art. 69 - Dove il numero dei Gruppi lo richieda, la Presidente con il suo Consiglio propone la erezione di una Regione al Rettor Maggiore, il quale procede alla erezione canonica.

Con il suo consenso, il Consiglio Centrale può anche sopprimere una Regione, dividerla o unirla ad altra

Tutti questi atti richiedono la previa autorizzazione della S. Sede.

Art. 70 - A capo di una Regione è preposta una Dirigente Regionale, assistita da un Consiglio, che è composto in via ordinaria da una Vice-Dirigente, da una cassiera e da due Consiglieri.

Art. 71 - Nei luoghi dove la necessità o la opportunità lo esigono, il consiglio Centrale, udito il parere delle Regioni interessate, può costituire delle Vice-Regioni o Zone, mettendovi a capo una Incaricata di Zona, i cui poteri vengono definiti volta per volta nel documento di erezione.

L'Incaricata di Zona dura in carica tre anni e può essere riconfermata.

Art. 72 - La Dirigente Regionale viene nominata dal Consiglio Centrale, dietro il parere dell'Assistente Ecclesiastico Regionale; la nomina deve essere confermata dal Rettor Maggiore.

Essa dura in carica sei anni e può essere riconfermata; ma anche durante il sessennio il Consiglio Centrale può rimuoverla o destinarla ad altro incarico, sempre d'intesa con il Rettor Maggiore.

Qualora, per qualsiasi motivo, cessasse dal suo ufficio o ne fosse impedita, le succede interinalmente nel governo della Regione la Vice-Dirigente, fino a quando il Consiglio Centrale non avrà provveduto.

Art. 73 - La Dirigente Regionale considererà suo compito principale:

a) governare la Regione in conformità alle Costituzioni e in fedele sottomissione alla Presidente;

b) promuovere nella sua Regione il bene maggiore dell'Istituto, l'osservanza delle Costituzioni e la carità fraterna tra le Sodali;

c) vigilare sulla formazione morale e religiosa delle Volontarie, secondo lo spirito dell'Istituto;

d) visitare, personalmente o per mezzo di una sua Delegata, i Gruppi della Regione almeno una volta all'anno;

e) riferire ogni tre mesi alla Presidente sulle persone e cose della sua Regione;

f) radunare il suo Consiglio in via ordinaria 2 volte all'anno, e in via straordinaria tutte le volte che le circostanze lo richiederanno.

Art. 74 - La Vice-Dirigente, la Cassiera e le Consigliere Regionali vengono nominate dal Consiglio Centrale su proposta della Dirigente Regionale.

Esse durano in carica tre anni e possono essere riconfermate.

Qualora una di esse, per qualsiasi motivo, cessasse dal suo ufficio o ne fosse impedita, la Dirigente Regionale, d'accordo con le altre del Consiglio, ne affiderà l'incarico a chi crederà bene nel Signore; ma solo fino

al termine del triennio.

Art. 75 - Spetta alla Dirigente Regionale, udito il suo Consiglio, nominare la Segretaria Regionale, la quale partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio e ne redige i verbali.

Gli altri suoi compiti d'ufficio sono analoghi a quelli della Segretaria Centrale.

Rimane in carica ad nutum della Dirigente Regionale.

Art. 76 - E' compito della Dirigente Regionale con il voto del suo Consiglio:

a) studiare e organizzare, nell'ambito delle Costituzioni, ogni iniziativa atta a promuovere la più efficace formazioni delle Sodali;

b) preparare e proporre al Consiglio Centrale, con voto deliberativo, la costituzione di nuovi Gruppi e la nomina delle rispettive Dirigenti;

c) nominare, con voto deliberativo, i membri dei Consigli Locali, a norma delle Costituzioni (art. 87);

d) costituire dei Sotto-Gruppi dipendenti da Gruppi formati a norma dell'art. 82;

e) ammettere, con voto deliberativo, al Probando e alla prima consacrazione, e con voto consultivo a tutte le altre prove, a norma delle Costituzioni;

f) preparare, approvare con voto deliberativo e pre-

sentare ogni anno al Consiglio Centrale la Relazione scritta sulla situazione sociale, economica, patrimoniale, e sulle attività apostoliche della Regione.

Art. 77 - Dal Consiglio Regionale differisce l'Assemblea Regionale, che in via ordinaria si riunisce per la elezione della rappresentante della Regione alla Assemblea Generale; e in via straordinaria, ogni qual volta lo deciderà con voto deliberativo il Consiglio Regionale, previo consenso del Consiglio Centrale.

Art. 78 - L'Assemblea Regionale è presieduta dal Rettor Maggiore o da un suo Delegato, e vi partecipano con diritto di voto:

- a) la Dirigente Regionale con il suo Consiglio e la Segretaria;
- b) le Dirigenti di Gruppo della Regione;
- c) una rappresentante per ogni Gruppo, eletta a maggioranza assoluta di voti dalle Volontarie consacrate;

Art. 79 - Nell'Assemblea Regionale, oltre alle elezioni sopra indicate, possono essere trattati i più importanti problemi che interessano la vita e le attività dello Istituto nella Regione.

Le decisoini prese non avranno tuttavia valore sino a quando non saranno approvate dal Consiglio Centrale.

Titolo 4° - Governo dei Gruppi.

Art. 80 - Dove il numero delle Volontarie e la possibilità della necessaria assistenza spirituale lo consentono, il Consiglio Regionale propone a quello Centrale la costituzione di un Gruppo.

Perchè si possa procedere alla erezione di un Gruppo, è necessaria la presenza di almeno sei Volontarie consacrate.

Qualora poi un Gruppo diventasse troppo numeroso, si potrà addivenire, nello stesso luogo, alla costituzione di un nuovo Gruppo, secondo le norme che vengono indicate.

Art. 81 - Ogni Gruppo viene eretto con decreto del Rettor Maggiore, previo consenso dell'Ordinario del luogo; la stessa procedura dovrà tenersi per la soppressione del Gruppo.

Art. 82 - Quando non vi fosse il numero di elementi necessari per costituire un Gruppo, e purchè possa essere assicurata l'assistenza spirituale, il Consiglio Regionale potrà costituire uno o più Sotto Gruppi dipendenti da un Gruppo regolare.

Il Sotto-Gruppo è diretto da una Incaricata di Sotto-Gruppo, la quale viene nominata dal Consiglio Regionale e si considererà alle dipendenze della Dirigente

del Gruppo per tutto quello che concerne la vita del Sotto-Gruppo.

Art. 83 - Ad ogni Gruppo è preposta una Dirigente di Gruppo, assistita da un Consiglio locale, che è costituito da un minimo di due e da un massimo di quattro Consiglieri.

Art. 84 - La Dirigente di Gruppo è nominata dal Consiglio Centrale su parere del Consiglio Regionale e con la conferma del Rettor Maggiore.

Dura in carica tre anni e può essere riconfermata, ma per non più di un secondo triennio, salvo dispensa del Rettor Maggiore; come può essere sostituita anche durante il triennio.

Qualora dovesse mancare per qualsiasi motivo o essere impedita nell'esercizio delle sue funzioni, le succede interinalmente la Vice Dirigente, la quale ne darà al più presto comunicazione alla Dirigente Regionale, che si prenderà cura di provvedere.

Art. 85 - La Dirigente governa il Gruppo secondo le Costituzioni e nello spirito dell'Istituto, sotto la guida della Dirigente Regionale e della Presidente.

Spetta a lei, da buona Sorella Maggiore del suo Gruppo:

- a) assistere a guidare le Volontarie;

- b) riceverne mensilmente il colloquio (art. 30);
- c) aiutarle nel compimento di tutti i loro doveri ed attività;
- d) visitarle se ammalate e prendersene cura;
- e) amarle tutte ugualmente e senza preferenze, con amore soprannaturale che la spinga a sacrificarsi per ognuna;
- f) vigilare sulla selezione accurata e sulla buona formazione dei nuovi elementi;
- g) prendersi cura dei Sotto-Gruppi che eventualmente dipendessero dal suo Gruppo.

Art. 86 - Particolare cura va posta nella scelta della Delegata locale delle Aspiranti e delle Probande che viene nominata dal Consiglio Regionale, previo consenso del Consiglio Centrale; dura in carica sei anni e può essere riconfermata.

Essendo responsabile della formazione delle Aspiranti e delle Probande, essa deve eccellere per prudenza, buon carattere, carità, pietà, esatta osservanza, e zelo apostolico.

Dovrà mettere ogni impegno per dimostrarsi talmente amabile, mansueta e piena di bontà; che le sue soggette le aprano il loro cuore e abbiano in lei tutta la fiducia.

Esercita il suo ufficio in umile dipendenza dalla Dirigente Regionale, alla quale, al termine di ogni se-

mestre, darà per iscritto relazione delle singole Aspiranti e Probande.

La sua carica non è incompatibile con altre del consiglio locale, come non è di per sè legata al Consiglio stesso.

Art. 87 - Le Consigliere locali vengono nominate dal Consiglio Regionale su proposta della Dirigente del Gruppo, la quale avrà prima udito il parere delle singole Volontarie consacrate.

Durano in carica tre anni e possono essere riconfermate, ma non oltre un nuovo triennio, come possono essere sostituite anche durante il triennio.

Venendo a mancare, per qualsiasi motivo, una di esse o si trovasse temporaneamente impedita nell'esercizio del suo ufficio, la Dirigente di Gruppo, d' intesa con la Dirigente Regionale, potrà sostituirla con un'altra Volontaria, ma solo fino allo scadere del triennio in corso.

Art. 88 - Al Consiglio Locale, che d' ordinario si riunirà una volta al mese, spetta il compito di:

a) deliberare sulle iniziative e attività del Gruppo, in armonia con le direttive del Consiglio Regionale, e sempre nello spirito dell'Istituto;

b) proporre con voto deliberativo al Consiglio Regionale la costituzione di eventuali Sotto-Gruppi, a non

ma dell'Art. 82 ;

c) nei Gruppi più numerosi, scegliere e nominare speciali incaricate che in senso al Gruppo promuovano particolari attività che rientrano nello spirito dell'Istituto, come: Catechismo, Buona stampa. Vocazioni, Oratori festivi, Missioni, ecc. ;

d) esprimere al Consiglio competente il proprio voto nelle diverse ammissioni: tale voto sarà deliberativo per il Probandato e la prima consacrazione, consultivo negli altri casi:

e) preparare, approvare con voto deliberativo e presentare ogni anno al Consiglio Regionale la Relazione scritta sull'andamento morale, sociale, finanziario ed apostolico del Gruppo.

Art. 89 - Sono eleggibili alle cariche sociali nell'Istituto tutte le Volontarie consacrate, tenuto conto delle seguenti condizioni:

a) la Presidente avrà almeno 40 anni di età e 10 di consacrazione;

b) le Consigliere Centrali avranno almeno 35 anni di età e sei di consacrazione;

c) la Dirigente Regionale avrà almeno 35 anni di età e sei di consacrazione;

d) la Dirigente di Gruppo avrà almeno 30 anni di età e sei di consacrazione;

e) la Delegata locale delle Aspiranti e delle Pro-

bande avrà almeno trent'anni di età e sei di consacrazione

Il Rettor Maggiore può, per giusti motivi e su voto del Consiglio Centrale, dispensare dai predetti requisiti.

Titolo 5° - Assistenza Religiosa.

Art. 90 - Il Rettor Maggiore, udito il Consiglio Centrale dell'Istituto, nomina un suo incaricato che prende il nome di Assistente Ecclesiastico Centrale ed ha il compito;

a) di assistere il Consiglio Centrale e l'intero Istituto delle Volontarie di Don Bosco;

b) di coordinare e dirigere l'attività degli Assistenti Ecclesiastici regionali e locali.

Art. 91 - Le stesse mansioni, entro i limiti della Regione, esercita l'Assistente Ecclesiastico Regionale, che viene nominato dal Rettor Maggiore, su proposta dell'Assistente Ecclesiastico Centrale e udito il Consiglio Regionale delle Volontarie.

Art. 92 - L'Assistente Ecclesiastico Regionale chiederà all'Ispettore Salesiano del luogo un Sacerdote Salesiano adatto che possa essere nominato Assistente Ecclesiastico Locale, con compiti di assistenza religiosa e mo-

rale al Consiglio e al Gruppo delle Volontarie.

Sarà inoltre suo impegno prestare la sua opera sacerdotale nel lavoro di formazione delle Aspiranti e delle Probande; e di aiutare le singole Volontarie a vivere intensamente la loro vita di perfezione, come si conviene ad anime consacrate a Dio nel secolo, nello spirito del loro Istituto.

Capitolo VII°
INCORPORAZIONE NELL'ISTITUTO

Titolo 1° - Requisiti Generali.

Art. 93 - Per l'ammissione di una candidata alla prima prova nell'Istituto si richiedono i seguenti requisiti:

- a) essere nubile;
- b) aver compiuto i 21 anni e non aver oltrepassato i 35 al momento della sua accettazione all'Aspirandato;
- c) essere già orientata ad una vita di perfezione e di apostolato nel secolo;
- d) non aver professato in altri Istituti;
- e) godere di uno stato di salute che le permetta di osservare sufficientemente le Costituzioni;
- f) essere esente da malattie e difetti fisici che possano ostacolare il suo apostolato;
- g) possedere cultura e capacità adeguate ai fini dell'Istituto;
- h) godere di una indipendenza economica che assicuri il suo avvenire e le consenta di partecipare alle attività formative dell'Istituto, come la giornata di ritiro mensile, gli Esercizi Spirituali, ecc.;
- i) disporre di tempo e libertà sufficienti per dedicarsi all'apostolato, alle pratiche di pietà prescritte e agli impegni associativi dell'Istituto.

Eventuali eccezioni alle norme sopra stabilite po-

trà concederle solo il Consiglio Centrale, su richiesta motivata del Consiglio Regionale.

Art. 94 - L'accettazione di una nuova candidata comporta pure la presentazione di questi documenti:

a) Questionario informativo riservato, che viene compilato da persona autorizzata e convalidato dal Consiglio Regionale;

b) Domanda e Scheda Personale, compilate e sottoscritte dalla candidata;

c) Atto di nascita in carta libera;

d) Certificato di Battesimo;

e) Certificato di Cresima.

Per le prove successive basterà la sola Domanda.

Art. 95 - All'incorporazione definitiva nell'Istituto si giunge attraverso i seguenti gradi: Aspirandato, Probandato o Noviziato, Consacrazione temporanea, Consacrazione perpetua.

L'età minima richiesta è rispettivamente: di 21 anni compiuti per l'Aspirandato; di 22 per il Probandato; di 24 per la prima consacrazione, di 30 per la consacrazione perpetua.

Titolo 2° - Periodo di Formazione.

Art. 96 - Il periodo di formazione, che prepara la can-

didata alla sua consacrazione dell'Istituto delle Volontarie di Don Bosco, è della durata ordinaria di tre anni, uno di Aspirandato e due di Probandato o Noviziato.

Tale periodo può essere, a richiesta dell'interessata o per giusti motivi d'ufficio, prorogato di sei mesi per l'Aspirandato e di un anno per il Probandato.

Art. 97 - Il periodo di formazione è il tempo in cui la candidata, sotto la guida della Delegata delle Aspiranti e delle Probande, studia meglio se stessa e il genere di vita che intende abbracciare, impegnandosi a porre solide basi alla difficile Vocazione di una consacrata nel secolo; mentre, a sua volta, l'Istituto mette alla prova le attitudini e la preparazione della candidata, prima di accoglierla tra i suoi membri.

Art. 98 - Alla Delegata delle Aspiranti e delle Probande, con l'approvazione dell'Assistente Ecclesiastico locale, è riservato il compito:

a) di curare la istruzione religiosa delle Aspiranti e delle Probande e iniziarle ad una solida cultura e formazione ascetica;

b) di istruirle bene intorno alle Costituzioni, specialmente sui Voti, sulla consacrazione a Dio nel secolo, sullo spirito dell'Istituto e sul suo impegno essenzialmente apostolico;

c) di imprimere profondamente in loro il desiderio

della perfezione e l'amore alla vita interiore. alla osservanza e allo spirito di mortificazione e di rinunzia, sempre però con la discrezione propria dello spirito di S. Francesco di Sales;

d) di inculcare con la parola, e più ancora con lo esempio, la pratica delle virtù umane fondamentali, quali la sincerità, la giustizia, la coerenza, la tolleranza, l'affabilità dei modi, l'ordine in tutte le manifestazioni della vita;

e) di offrire a tutte ampia libertà di avvicinarla o di parlarle quando ne sentano il bisogno, e almeno una volta al mese ricevere ciascuna per il colloquio privato, senza però entrare in questioni di coscienza;

f) di seguire, per quanto le sarà possibile, la vita di ognuna, interessandosi alla sua salute e delle sue vicende familiari e professionali;

g) di redigere due volte all'anno un giudizio motivato su ciascuna, d'intesa con l'Assistente Ecclesiastico, da inviare alla Dirigente Regionale.

Art. 99 - L'ammissione all'Aspirandato spetta alla Dirigente Regionale, udito il suo Consiglio e dietro parere del Consiglio locale.

Art. 100 - L'Aspirandato è il tempo che prepara immediatamente al vero periodo di prova o Probandato, ed è della durata di un anno.

Durante questo periodo, l'Aspirante si sforzerà di assimilare gli elementi essenziali di una sana ed aperta formazione umana.

Inoltre approfondirà il problema della sua vocazione, acquistando una soda conoscenza della spiritualità e delle strutture che sono proprie degli Istituti Secolari.

Art. 101 - Se l'Aspirante avrà dato prova di costanza, docilità, buon carattere e disposizione generosa all'apostolato, trascorso il tempo di Aspirandato, potrà chiedere di essere ammessa al Probandato; diversamente, sarà invitata a ritirarsi.

Art. 102 - L'ammissione al Probandato spetta alla Dirigente Regionale con il voto deliberativo del suo Consiglio, previo il parere del Consiglio locale.

Art. 103 - Il Probandato o Noviziato è il tempo di prova strettamente inteso, della durata di due anni; e vi si accede mediante un corso di Esercizi Spirituali, al termine dei quali la candidata emette "promessa" di praticare ad esperimento gli obblighi che le deriveranno dalle Costituzioni di cui riceverà copia.

La formula di questa promessa è del tenore seguente: "Nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo. Io, N.N., prometto di adempiere fedelmente, durante il mio Probandato, gli obblighi che, con l'aiuto

di Dio e la protezione di Maria SS. Ausiliatrice e di S. Giovanni Bosco, intendo assumere nell'Istituto delle Volontarie di Don Bosco". Così sia.

Al termine della promessa, la Probanda riceve la medaglia con l'effigie di Maria SS. Ausiliatrice e di S. Giovanni Bosco.

Art. 104 - La Probanda, durante il suo primo anno di prova, si sforzerà di fissare e assimilare i tratti essenziali di una seria formazione ascetica.

Inoltre si darà la massima cura di studiare le Costituzioni del suo Istituto, specie le parti riguardanti i Voti, lo spirito e le attività apostoliche del medesimo.

Art. 105 - Durante il secondo anno, la Probanda cercherà di conoscere le linee essenziali della spiritualità e dell'Opera di Don Bosco.

Inoltre si sforzerà di porre le basi per una sua illuminata formazione all'apostolato nel secolo, che attende la sua azione consacrata.

Art. 106 - Le Probande, pur non essendo ancora incorporate nell'Istituto, godono degli stessi privilegi e grazie spirituali delle consacrate, e venendo a morire durante il periodo di prova, hanno diritto ai medesimi suffragi prescritti dalle Costituzioni per le consacrate.

Art. 107 - In pericolo di morte, la Probanda potrà chiedere ai suoi Superiori di emettere i voti così detti di consolazione.

Tale consacrazione, tuttavia, resta senza effetto esterno, qualora la Probanda si riprenda dalla sua malattia; nel qual caso, essa dovrà continuare regolarmente il Probandato sino alla fine, rinnovando la sua consacrazione.

Art. 108 - Le Aspiranti e le Probande, durante il periodo di formazione, si mostreranno docili alle direttive della Delegata, alla quale renderanno conto una volta al mese della loro vita esteriore, e in genere, del lavoro spirituale compiuto attorno alla loro anima.

Avranno inoltre possibilità e comodità di conferire con l'Assistente Ecclesiastico intorno ai loro problemi più specifici di vocazione e di vita spirituale.

Art. 109 - Durante il periodo di formazione, la candidata può sempre liberamente lasciare l'Istituto, senza alcuna speciale procedura.

Parimenti può, per giusti motivi, essere invitata dalla Dirigente Regionale a ritirarsi, senza che questa sia tenuta a manifestarle le cause della sua decisione.

Nell'un caso e nell'altro, ricordi la candidata che è tenuta in coscienza a restituire al più presto tutto il materiale in suo possesso riguardante l'Istituto, e a mante-

nere il segreto sul medesimo Istituto e sulle persone che ne fanno parte.

Titolo 3° - Consacrazione nell'Istituto .

Art. 110 - Trascorso il tempo di prova, se la Probanda avrà dimostrato di avere abitualmente di mira in tutte le cose la maggior gloria di Dio e di essere imbevuta dello spirito dell'Istituto, e si sarà inoltre dimostrata esemplare nelle pratiche di pietà e nell'esercizio del suo apostolato, potrà presentare la domanda per essere ammessa alla prima consacrazione.

Art. 111 - L'ammissione delle Probande alla prima consacrazione spetta alla Dirigente Regionale, col voto deliberativo del suo Consiglio e previo parere del Consiglio Locale.

Art. 112 - A. - Sono ammesse invalidamente alla consacrazione:

- a) quelle che non sono mosse da retta intenzione di consacrarsi nell'Istituto;
- b) quelle che avessero dato il nome ad una setta acattolica, anche se da tempo non ne facessero più parte;
- c) quelle che non hanno fatto un Probandato valido nell'Istituto;
- d) quelle che non sono state ammesse alla consacrazione.

crazione dai legittimi Superiori;

e) quelle che per qualsiasi motivo accedessero alla consacrazione senza la necessaria libertà;

f) quelle che sono tuttora legate da vincoli di una professione religiosa o incorporate in una Società di vita comune o in un Istituto Secolare;

g) quelle su cui pende una qualche pena per grave delitto, di cui sono o possono essere accusate.

B. Sono ammesse illecitamente alla consacrazione:

a) quelle che furono legate da vincoli di una professione religiosa o incorporate in una Società di vita comune ovvero in un Istituto Secolare, e dai predetti vincoli vennero poi prosciolte con regolare dispensa da parte dei legittimi Superiori;

b) quelle che hanno oltrepassato l'età massima prescritta dalle Costituzioni;

c) quelle che sono gravate da debiti che non sono in grado di saldare.

La dispensa dai predetti impedimenti, sia dirimenti che impediendi, è riservata - in quanto sia possibile - al Rettor Maggiore, dietro richiesta del Consiglio Centrale.

Art. 113 - Per i primi tre anni la consacrazione si rinnova ogni anno, dietro domanda della interessata e re-

golare ammissione da parte della Dirigente Regionale col voto consultivo del suo Consiglio e previo il parere del Consiglio Locale.

Trascorsi i tre anni, si fa la rinnovazione per un triennio, alle stesse condizioni.

Al termine del triennio, la Volontaria farà la domanda per essere ammessa alla consacrazione perpetua nell'Istituto, purchè abbia raggiunto l'età minima dei 30 anni.

Art. 114 - L'ammissione alla consacrazione perpetua è riservata alla Presidente, col voto deliberativo del suo Consiglio e previo il parere del Consiglio Regionale e di quello locale.

Art. 115 - La formula con la quale si fa la prima consacrazione e quella perpetua nell'Istituto delle Volontarie di Don Bosco è la seguente:

"Nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo. Io, N.N., mi metto alla Tua presenza, onnipotente e sempiterno Iddio; e, sebbene indegna del Tuo cospetto, tuttavia, confidando nella Tua somma Bontà ed infinita Misericordia, alla presenza pure della Beatissima Vergine Maria Immacolata, Ausiliatrice dei Cristiani, di S. Giovanni Bosco e di tutti i Santi del Cielo: faccio voto di povertà, castità e obbedienza e la Promessa di apostolato, per un anno (ovvero: in perpetuo)

secondo le Costituzioni dell'Istituto Secolare delle Volontarie di Don Bosco". Così sia.

All'atto della prima consacrazione, viene consegnato alla Volontaria il Crocifisso.

Art. 116 - La formula per la rinnovazione annuale e per quella triennale è la seguente:

"Nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo. Io, N. N., alla presenza di Dio onnipotente, rinnovo il voto di povertà, castità e obbedienza e la Promessa di apostolato, per un anno (ovvero: per tre anni), secondo le Costituzioni dell'Istituto Secolare delle Volontarie di Don Bosco". Così sia.

Art. 117 - Il documento che attesta l'avvenuta consacrazione di una Volontaria nell'Istituto, sottoscritto dall'interessata e da due testimoni e controfirmato dal Superiore che l'ha ricevuta, viene redatto in duplice copia, di cui una rimane nell'Archivio Regionale e l'altra viene trasmessa al Consiglio Centrale.

Art. 118 - Qualora una Volontaria, per malattia o per altro grave motivo, non avesse potuto partecipare agli Esercizi Spirituali in comune, al termine dei quali in via ordinaria si emette la consacrazione, la Dirigente di Gruppo provvederà a fargliela emettere al più presto, premesso un accurato ritiro fatto anche privatamente.

Capitolo VIII°

USCITA E LICENZIAMENTO DALL'ISTITUTO

Art. 119 - La Volontaria di Don Bosco perseveri fino al termine della vita nella vocazione a cui fu chiamata da Dio, richiamando alla sua memoria tutti i giorni le gravissime parole del Divin Salvatore: "Niuno che, dopo aver messo la mano all'aratro, volga indietro lo sguardo, è atto per il Regno di Dio" (Luc. IX, 62).

Art. 120 - Tuttavia, se allo scadere dei voti temporanei, qualcuna non si sentisse di continuare, rimane - senz'altra modalità - libera da ogni impegno con l'Istituto.

E' tenuta però a darne al più presto comunicazione alla Dirigente Regionale o almeno alla Dirigente di Gruppo.

Art. 121 - Nel caso, poi, che volesse uscire mentre è tuttora legata dai voti, anche perpetui, ne chiederà la dispensa al Rettor Maggiore, tramite la Presidente dell'Istituto.

Art. 122 - Parimenti, i Superiori ai quali spetta l'ammissione della Volontaria, per cause giuste possono anche non concedere la rinnovazione o la consacrazione perpetua, senza per altro aver l'obbligo di manifestarne

le ragioni all'interessata.

Art. 123 - Qualora una Volontaria, per lo spazio di un anno sociale, non partecipasse alla vita dell'Istituto senza giustificato motivo, dando così a divedere di non volerne più far parte, sarà considerata ai sensi del can. 644.

E se, richiamata, non risponde, sarà ritenuta giuridicamente dimessa.

Art. 124 - Si considera senz'altro dimessa dall'Istituto e prosciolta dai suoi voti e dagli obblighi inerenti, la Volontaria che incorresse nei casi previsti dal can. 646.

Si applicherà pure, per analogia, quanto è prescritto dal can. 653.

Art. 125 - La Presidente, col voto deliberativo del suo Consiglio, previe informazioni del Consiglio Regionale e di quello locale, può dimettere una Volontaria durante la sua consacrazione temporanea, qualora intervengano motivi gravi, esclusi sempre i motivi di salute.

E' già motivo sufficiente una tale mancanza di spirito religioso, per cui la Volontaria fosse di grave scandalo alle altre, se, dopo ripetuti avvisi, uniti a salutarie penitenze, non si correggesse.

La Volontaria dimessa ha diritto di ricorrere al Rettor Maggiore o allà S. Sede.

Art. 126 - Per dimettere una Volontaria consacrata perpetua, si richiede:

- a) la presenza di cause gravi ed esterne;
- b) una tale incorreggibilità da parte della interessata, che, tentati i mezzi idonei, non vi sia più alcuna speranza di correzione.

I motivi della dimissione minacciata devono essere portati a conoscenza della Volontaria, alla quale si deve pure dare modo di difendersi, oralmente o per iscritto.

Se però la Presidente non ritenesse adeguata la difesa dell'interessata, d'intesa con il suo Consiglio, preparerà la documentazione relativa e la trasmetterà al Rettor Maggiore, per la cui autorità la Volontaria potrà essere dimessa.

La Volontaria dimessa ha diritto di ricorrere alla S. Sede.

Art. 127 - Qualunque legittima dimissione porta seco lo scioglimento dai tre voti emessi nell'Istituto e dalla promessa di apostolato.

La Volontaria dimessa e chiunque abbandona liberamente l'Istituto, non ha diritto ad alcun indennizzo per gli anni trascorsi in esso o per i servizi eventualmente resi, salvo comprensibili motivi di carità e fermo restando quanto è previsto all'art. 14.

Art. 128 - In materia di dimissioni, i Superiori proce-

dano con grande prudenza e con molta carità, e non senza aver fatto prima ogni sforzo per ottenere l' emendamento della colpevole.

Capitolo IX°

AMMINISTRAZIONE DEI BENI DELL'ISTITUTO

Art. 129 - All'Istituto delle Volontarie di Don Bosco, alle sue Regioni e ai suoi Gruppi, in forza della erezione canonica, compete rispettivamente la personalità giuridica, secondo il Diritto Canonico.

Art. 130 - Il patrimonio dell'Istituto può essere costituito da beni mobili o immobili, materiali o immateriali, ad esso provenienti per ogni modo legittimo di acquisto.

Art. 131 - Del patrimonio e dei suoi redditi l'Istituto si serve per le esigenze della sua vita e della sua organizzazione, per la formazione dei suoi soggetti, per la promozione delle sue attività e per aiutare le sodali in caso di urgente necessità, a norma delle Costituzioni.

Art. 132 - L'amministrazione del patrimonio dell'Istituto è affidata al Consiglio Centrale, a norma delle presenti Costituzioni, delle leggi canoniche e delle leggi civili di quei Paesi, nei quali detti beni sono ubicati.

Il Consiglio Centrale darà conto dell'intera amministrazione, ogni anno al Rettor Maggiore e ogni sei anni all'Assemblea Generale.

Art. 133 - Non si terranno in cassa somme di denaro liquido, ma verranno regolarmente depositate presso Istituti di Credito moralmente sicuri, con doppia firma.

Art. 134 - Nessuna Volontaria, superiora o suddita, potrà contrarre obbligazioni di sorta a nome dell'Istituto, senza la previa necessaria autorizzazione della competente autorità.

Chiunque contravvenga a questa norma delle Costituzioni, potrà essere esemplarmente punita, anche con il licenziamento dall'Istituto, e dovrà far fronte con i propri mezzi alle obbligazioni illegittimamente contratte.

Art. 135 - Il Consiglio Centrale aiuterà le Regioni e i Gruppi che ne avessero grave bisogno.

Nel caso di soppressione di un Gruppo, i beni di esso passano alla Regione; i beni della Regione soppressa passano all'Istituto.

Capitolo X°
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 136 - Le Volontarie, e chiunque ne venga a conoscenza, sono tenuti in coscienza a mantenere il segreto sui nomi delle persone appartenenti all'Istituto, e ciò per evitare alle Volontarie medesime ostacoli nello esercizio del loro apostolato e difficoltà, talora assai gravi, nello stesso ambiente familiare e nell'esercizio della propria professione.

Art. 137 - Qualora, poi, una Volontaria cessasse di far parte dell'Istituto, è tenuta in coscienza:

a) a consegnare quanto prima alla Dirigente di Gruppo, o a chi per essa, la copia delle Costituzioni e quanto altro avesse attinenza coll'Istituto;

b) a mantenere il segreto intorno all'Istituto e specialmente sui nomi di coloro chi vi appartengono

Art. 138 - Conforme a quanto prescrive la Costituzione Apostolica "Provida Mater Ecclesia" (Lex Peculiaris III, 4), l'Istituto si impegna a provvedersi una o più case comuni, nelle quali:

a) possano risiedere coloro che esercitano il governo dell'Istituto, specialmente quello generale e quello regionale;

b) possono abitare o radunarsi le Sodali per ricevere

o completare la loro formazione, per compiere gli Esercizi Spirituali, ed altre attività di questo genere;

c) possano essere accolte quelle Volontarie, di consacrazione perpetua, le quali, a giudizio dei Superiori, per particolari condizioni di salute o altre circostanze, non possano provvedere a se stesse e per le quali non convenga che rimangano in casa propria, salvo quanto è prescritto all'art. 19.

Art. 139 - Sola interprete autentica delle presenti Costituzioni è la Sede Apostolica, dalla quale dovranno pure essere approvate, perchè abbiano valore di legge per l'Istituto, quelle eventuali modifiche o aggiunte alle medesime, che potranno essere proposte dall'Assemblea Generale, a norma dell'art. 58.

Per la direzione pratica, tuttavia, può interpretarle l'Assemblea Generale; e fuori di essa, il Rettor Maggiore dei Salesiani potrà dare una interpretazione autentica valevole sino alla prossima Assemblea Generale.

Nelle cose di minore importanza, anche il Consiglio Centrale avrà lo stesso potere del Rettor Maggiore.

Art. 140 - A tranquillità delle coscienze, l'Istituto dichiara che, ad eccezione dei casi espressamente indicati, le presenti Costituzioni, per sè, non obbligano sotto pena di peccato.

Se pertanto qualche Volontaria, trasgredendole, si

troverà colpevole dinanzi a Dio, ciò non proverrà direttamente dalle Costituzioni, ma o dai Comandamenti di Dio e dai Precetti della Chiesa, o dai Voti, o infine dalle circostanze che si accompagnano alla violazione delle medesime, come lo scandalo, il disprezzo, la trascuratezza abituale senza motivo ragionevole, e simili.

trovare colpevole almeno a Dio, ciò non poteva di-
ferirsi dalle Commissioni, ma a del Comandante
di Dio e del Principe della Chiesa, o del Yell, e in-
fine dalle circostanze che si accompagnano alla viola-
zione della medesima, come lo scandalo, il disprezzo,
il trascurarsi ad una certa maniera ragionevole

storia